

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 22 luglio 2013)

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI

Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulle proposte di legge:

- N. 230** a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 10 luglio 2012
RIORDINO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI NEL SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE (ASSAM). MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1997, N. 9
- N. 222** a iniziativa dei Consiglieri Bucciarelli, Sciapichetti, Traversini
presentata in data 4 luglio 2012
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1997, N. 9 "ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI NEL SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE (ASSAM). SOPPRESSIONE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLE MARCHE (ESAM). ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ECONOMICA E DELLA PROGRAMMAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE (CEPA)"

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO BASE: proposta di legge n. 230

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 23 luglio 2013)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 23 luglio 2013 esaminato il testo della proposta di legge n. 230 (testo base) avente ad oggetto "Riordino dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9", abbinata alla proposta di legge n. 222, già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 22 luglio 2013

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

Testo proposto**Art. 1**

(Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 9/1997)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)) è sostituito dal seguente:

“2. Oltre ai compiti attribuiti dalle leggi regionali di settore, l'ASSAM esercita le funzioni concernenti:

- a) i servizi specialistici per il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agroalimentare e della silvicoltura;
- b) i servizi di consulenza e assistenza per la certificazione di qualità dei prodotti;
- c) le attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e per la tutela della biodiversità attraverso la valorizzazione delle razze animali e delle varietà vegetali locali;
- d) l'attività di sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare;
- e) la promozione e la divulgazione dei risultati della sperimentazione di cui alla lettera d);
- f) le attività di formazione, nei limiti dell'accREDITAMENTO ottenuto, anche in raccordo con il sistema regionale della formazione professionale;
- g) l'individuazione di filiere strategiche per l'orientamento produttivo del settore;
- h) la progettazione di livello interregionale, nazionale e comunitaria, nonché l'attivazione di reti tematiche e di partenariato al fine di accedere ai fondi comunitari;
- i) il supporto all'attività della Regione derivante dalla partecipazione alla Rete delle Regioni europee “OGM free”;
- l) la valutazione economica dei progetti in materia agroalimentare;
- m) la gestione dei vivai forestali e del Centro sperimentale per la tartuficoltura della Regione;
- n) le attività di analisi chimico-fisiche e sensoriali per la caratterizzazione e la valorizzazione qualitativa agroalimentare e la tutela agroambientale;
- o) le attività di controllo tecnico e di vigilanza sui prodotti e sui processi produttivi agricoli e agroalimentari;
- p) la raccolta e l'elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle imprese agricole, in

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 9/1997)

Identico

- sinergia con il servizio meteorologico della protezione civile;
- q) la ricerca applicata e la sperimentazione di prodotti e servizi in agricoltura, utili allo sviluppo della “green economy”;
- r) le attività del Servizio fitosanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).”.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della l.r. 9/1997 sono abrogati.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 3 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Organi)

1. Sono organi dell'ASSAM:

- a) Il direttore;
b) Il revisore unico.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 4 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Direttore)

1. Il direttore dell'ASSAM è nominato dalla Giunta regionale, per la durata della legislatura regionale, tra i dirigenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, tenendo conto del curriculum professionale, della formazione culturale e dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi.

2. In caso di conferimento dell'incarico di cui al comma 1 a un dirigente della Giunta regionale, lo stesso dirigente mantiene, senza remunerazione aggiuntiva, anche la direzione di una struttura dirigenziale della medesima Giunta regionale.

3. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 a un dirigente di altro ente dipendente comporta il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso dirigente, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per la durata dell'incarico.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore si applicano le disposizioni della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) relative ai dirigenti della Giunta regionale.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 9/1997)

Identico

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 9/1997)

Identico

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 5 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Attribuzioni del direttore)

1. Il direttore:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ASSAM;
- b) predispose il programma annuale di attività, di cui all'articolo 13, i bilanci preventivi e consuntivi, la relazione di gestione e la relazione sull'attuazione del programma;
- c) predispose il regolamento di organizzazione dell'ASSAM ivi compresa la determinazione dell'organico del personale, il regolamento di amministrazione e contabile;
- d) sovrintende all'amministrazione dell'ASSAM, definisce gli obiettivi e gli interventi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

2. In caso di assenza o di impedimento del direttore, le funzioni di ordinaria amministrazione sono espletate dal vicedirettore, scelto dal direttore medesimo tra i dirigenti dell' ASSAM.”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 6 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Revisore unico)

1. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, per la durata della legislatura regionale, tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 9 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Trattamento economico del direttore e indennità del revisore unico)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al direttore è stabilito dalla Giunta regionale, tenendo conto delle dimensioni organizzative, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'ASSAM e comunque in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1, in caso di incarico conferito a dirigente della

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/1997)

Identico

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 9/1997)

Identico

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 9/1997)

Identico

Giunta regionale, tiene altresì conto della direzione di una struttura della Giunta regionale medesima.

3. Al revisore unico è corrisposta un'indennità mensile lorda pari al quindici per cento del compenso spettante al direttore.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 12 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Personale)

1. L'ASSAM dispone di una dotazione organica propria, determinata sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale. I posti della dotazione organica sono coperti da personale proprio nonché dal personale assegnato ai sensi dell'articolo 21.

2. L'assunzione di personale da parte dell'ASSAM avviene con contratto individuale di lavoro:

- a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le posizioni contrattuali ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

3. Il rapporto di lavoro del personale proprio dell'ASSAM è disciplinato dal contratto collettivo di settore. In alternativa, nei confronti dello stesso personale può trovare applicazione, previo accordo sia con le organizzazioni sindacali di categoria che del comparto Regioni e Autonomie locali, il contratto collettivo del comparto di pubblico impiego applicato al personale di cui all'articolo 21. Il relativo costo è a carico dell'ASSAM.

4. La contrattazione decentrata integrativa è effettuata dall'ASSAM secondo le disponibilità del proprio bilancio e sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

5. La gestione del personale può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita convenzione non onerosa, a condizione che l'ASSAM non disponga di strutture organizzative operanti in tale materia.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 9/1997)

Identico

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 9/1997)

1. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis (Personale fitosanitario)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera r) del comma 2 dell'articolo 2 l'ASSAM si avvale di:

- a) ispettori fitosanitari di cui al Titolo VII del d.lgs. 214/2005;
- b) tecnici fitosanitari in possesso di specifiche conoscenze in materia fitosanitaria.

2. Gli ispettori fitosanitari sono individuati tra i funzionari di categoria contrattuale D dell'ordinamento professionale del comparto Regioni ed Autonomie locali, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) Lauree di I° Livello della classe 20 “Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali” (D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”), della classe 25 “Scienze e tecnologie agrarie e forestali” o della classe 26 “Scienze e tecnologie agro-alimentari” (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”);
- b) Lauree Specialistiche della classe 77/S “Scienze e tecnologie agrarie” o della classe 79/S “Scienze e tecnologie agrozootecniche” (D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”);
- c) Lauree Magistrali della classe 69/LM “Scienze e tecnologie agrarie” o della classe 86/LM “Scienze zootecniche e tecnologie animali” (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”);
- d) Diploma di Laurea in Scienze agrarie o in Scienze e tecnologie agrarie o Diplomi di Laurea ad essi dichiarati equipollenti per legge.

3. I tecnici fitosanitari sono individuati tra i funzionari di categoria contrattuale C dell'ordinamento professionale del comparto Regioni ed Autonomie locali, in possesso di conoscenza in

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 9/1997)

Soppresso

materia fitosanitaria maturata anche in relazione a specifiche esperienze di lavoro nel settore.

4. Gli ispettori fitosanitari e i tecnici fitosanitari sono abilitati mediante la frequenza di specifici corsi di formazione teorico – pratici organizzati dalla Scuola regionale di formazione del personale della pubblica amministrazione.

5. I tecnici fitosanitari affiancano gli ispettori fitosanitari nell'espletamento delle loro funzioni e, nell'ambito delle funzioni non riservate in via esclusiva dalla normativa vigente agli ispettori fitosanitari, svolgono compiti di monitoraggio, azioni di vigilanza, prelievo di campioni e accertamenti.

6. Agli ispettori fitosanitari e ai tecnici fitosanitari è rilasciato dall'ASSAM apposito documento di riconoscimento di validità quinquennale.

7. I nominativi degli ispettori fitosanitari sono comunicati al Servizio fitosanitario centrale per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 34 del d.lgs.214/2005.

8. L'ASSAM può stipulare convenzioni con gli enti locali, le università, i laboratori diagnostici e gli istituti di ricerca, al fine di reperire personale qualificato per le attività di sorveglianza fitosanitaria, informazione agli operatori e monitoraggio.

9. I nominativi del personale tecnico di cui ai commi 1, lettera b) e 8 sono inseriti in un elenco regionale.

10. Il personale di cui ai commi 1 e 8 è periodicamente aggiornato mediante specifici corsi di formazione organizzati dalla Scuola regionale di formazione del personale della pubblica amministrazione.”.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 27 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 27 (Disposizioni finanziarie)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa complessiva di € 3.972.000,00. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme già iscritte nell'esercizio 2012 a carico dell'UPB 30901 per € 3.872.000,00, dell'UPB 30905 per € 100.000,00.

3. Per effetto del comma 2 sono modificate le autorizzazioni di spesa delle tabelle A e C della l.r. 28 dicembre 2011, n. 28 (Legge Finanziaria 2012).

4. Ai fini della gestione la Giunta Regionale è

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dalla l.r. 9/1997 come modificata dalla presente legge per un importo complessivo di euro 3.628.843 si provvede per l'anno 2013:

- a) per euro 3.126.843 mediante impiego delle somme autorizzate per il finanziamento della l.r. 9/1997 nella tabella A della l.r. 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013) già iscritte nell'UPB 30901;**
- b) per euro 502.000 mediante impiego delle somme autorizzate nella tabella C della l.r. 45/2012 già iscritte nelle UPB 30901 euro 306.000, UPB 30905 euro 77.000, UPB 30907 euro 60.000,00, UPB 31002 euro 35.000,00, UPB 31605 euro 24.000.**

2. Per gli anni successivi l'entità della spe-

autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al POA per l'anno 2012.”.

Art. 10

(Norme finali e abrogazioni)

1. Gli organi dell'ASSAM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla cessazione dei relativi incarichi.

2. Le norme relative al funzionamento degli organi dell'ASSAM abrogate, modificate o sostituite dalle presente legge continuano ad applicarsi fino alla cessazione degli organi ai sensi del comma 1.

3. Gli articoli 7, 11 e 25 della l.r. 9/1997 sono abrogati.

sa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2013.

Art. 10

(Norme finali e abrogazioni)

1. Gli organi **e il direttore generale** dell'ASSAM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla cessazione dei relativi incarichi.

2. Le norme relative ~~al funzionamento degli~~ **agli organi e al direttore generale** dell'ASSAM abrogate, modificate o sostituite dalle presente legge continuano ad applicarsi fino alla cessazione degli organi ai sensi del comma 1.

3. *Identico*

Pdl n. 222

ad iniziativa dei Consiglieri Bucciarelli,
Sciapichetti, Traversini
presentata in data 4 luglio 2012

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 9/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA) è sostituito dal seguente:

“ 1. Sono organi dell'ASSAM:

- a) il Direttore generale;
- b) il Revisore Unico.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 4 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale dell'ASSAM è nominato dall'Assemblea legislativa regionale tra soggetti in possesso di specifiche e documentate competenze in materia di organizzazione, di amministrazione e di gestione aziendale.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è costituito con un contratto di diritto privato della stessa durata dell'Assemblea legislativa regionale che ha provveduto alla nomina; l'incarico può essere confermato per una sola volta.

3. I risultati inerenti l'attività del Direttore generale sono espressamente valutati ogni anno dalla Giunta regionale che, con proprio provvedimento, può proporre all'Assemblea legislativa regionale l'eventuale revoca anticipata della nomina.

4. Il direttore generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ASSAM nonché della corretta gestione delle risorse a disposizione dell'Agenzia. In particolare il Direttore:

- a) approva il programma annuale, di cui all'articolo 13 e i bilanci redatti secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale);
- b) approva il regolamento di organizzazione dell'ASSAM e il regolamento di amministrazione e contabile.

5. Il Direttore Generale delega, per i casi di

temporanea assenza o altro impedimento, un dirigente della qualifica più elevata in servizio nell'ASSAM ai fini del compimento degli atti di ordinaria amministrazione urgenti ed indifferibili.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 6 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Revisore unico)

1. Il revisore unico è nominato dall'Assemblea legislativa regionale ed è scelto dal registro dei revisori contabili di cui al d.lgs 27 gennaio 1992, n. 88 e dura in carica quanto il Direttore generale.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 7 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Compiti del Revisore unico)

1. Il revisore unico svolge i seguenti compiti:
- a) esamina i bilanci dell'Agenzia, esprimendo le proprie valutazioni al riguardo, mediante apposite relazioni;
 - b) esegue almeno una volta ogni trimestre la verifica di cassa e dei valori dell'ASSAM da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
 - c) redige semestralmente e nel caso in cui ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività dell'ASSAM, che rimette al Direttore generale e alla Giunta regionale, formulando proposte, rilievi od osservazioni tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - d) esprime parere sulla inesigibilità di crediti, sulle variazioni di bilancio e sugli storni di fondi.

2. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal revisore unico debbono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti.

3. Qualora il revisore unico accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne dà tempestiva notizia al Direttore generale e alla Giunta regionale.

4. Il revisore unico esamina tutti gli atti amministrativi dell'Agenzia sotto il profilo della regolarità contabile e finanziaria.

5. Gli atti di cui al comma 4 sono trasmessi al revisore unico entro sette giorni dalla loro adozione.”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 9 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Indennità)

1. Al Direttore Generale spetta un'indennità determinata dalla Giunta regionale. L'indennità non può comunque superare il costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale, comprese le corrispondenti indennità di posizione.

2. Al revisore unico spetta un'indennità commisurata al dieci per cento dell'indennità spettante al direttore generale.

3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 sono imputate al bilancio dell'ASSAM.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 9/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 9/1997 le parole “di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 5,” sono soppresse.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. L'Assemblea legislativa regionale nomina il Direttore dell'ASSAM e il revisore unico entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con la nomina degli organi di cui al comma 1 decadono il collegio dei revisori e l'amministratore unico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.